II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1975

che autorizza il Regno Unito ad ammettere, per un periodo che scade il 31 dicembre 1975, alla commercializzazione sementi di base di segale che non soddisfanno alle norme della direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(75/629/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966 relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio del 26 giugno 1975 [2], in particolare l'articolo 17,

vista la domanda presentata dal Regno Unito,

considerando che nel Regno Unito, per le varietà di segale destinate ad essere utilizzate come foraggio verde, le sementi di base, che soddisfanno alle norme relative alla purezza tecnica minima, non sono sufficienti per soddisfare nel 1975 le richieste ;

considerando che è impossibile soddisfare a questi bisogni in modo soddisfacente con sementi di base provenienti da altri Stati membri ;

considerando che è pertanto opportuno autorizzare il Regno Unito per un periodo che scade il 31 dicembre 1975 ad ammettere alla commercializzazione sementi di base di segale soggette a requisiti ridotti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato ad ammettere alla commercializzazione nel suo territorio, per un periodo che scade il 31 dicembre 1975, per quel che riguarda le varietà destinate alla produzione di foraggio verde, un massimo di 150 tonnellate di sementi di base di segale non conformi alle condizioni stabilite nell'allegato II della direttiva del Consiglio del 14 giugno 1966, per quanto riguarda la purezza tecnica minima, purché posseggano i seguenti requisiti :

a) il numero di grani di altre specie di cereali, in 500 grammi, non sia superiore a 4 e il numero totale di grano d'altre specie di piante non sia superiore a 7 ;
b) l'etichetta ufficiale indichi che la purezza tecnica delle sementi è ridotta.

Articolo 2

Il Regno Unito comunica alla Commissione, prima del 1° aprile 1976, le quantità di sementi di base certificate di segale ammesse alla commercializzazione nel suo territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.
(2) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 6.